

29894-22



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCIANO IMPERIALI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1388
SERGIO BELTRANI		UP - 01/06/2022
IGNAZIO PARDO		R.G.N. 16459/2021
GIUSEPPINAANNA ROSARIA PACILLI		
GIUSEPPE NICASTRO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 01/10/2020 della Corte d'appello di Potenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

lette le note di udienza dell'avv. (omissis) , difensore di (omissis)  
(omissis) ;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo e il rigetto del secondo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d'appello di Potenza per un nuovo esame;

udito l'avv. (omissis) , difensore di (omissis) , che si è riportato ai motivi di ricorso, sottolineando l'avvenuta remissione della querela e la contestuale accettazione.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 01/10/2020, la Corte d'appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del 06/02/2019 del Tribunale di Potenza, confermava la condanna di (omissis) per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi aggravati (capo A), tentata estorsione (capo C) e lesione personale

aggravata dall'aver commesso il fatto con armi e in occasione della commissione del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui al capo A (capo D).

Per quanto qui ancora rileva, il contestato reato di tentata estorsione era consistito nell'aver, mediante minaccia costituita dal profferire all'indirizzo della convivente (omissis) le parole «mi devi dare i soldi per stasera perché altrimenti poi ti faccio peggio di quello che ti ho fatto ieri sera», così facendo chiaro riferimento alle percosse inflitte la sera precedente alla (omissis) e consistite in numerosi e violenti pugni al capo per circa trenta minuti, compiuti atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la (omissis) a consegnargli del denaro, così procurandosi un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Il contestato reato di lesioni aggravate era invece consistito nello sferrare un fendente con la punta di una chiave al braccio sinistro della menzionata propria convivente, cagionandole una lesione personale costituita da una ferita da punta al braccio sinistro giudicata guaribile in tre giorni.

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione (omissis), per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, relativo al capo della sentenza concernente il reato di tentata estorsione, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e il conseguente vizio di motivazione «per travisamento del dato probatorio», con la correlativa necessità di riqualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona.

Il ricorrente rappresenta anzitutto come la sussistenza del reato di tentata estorsione sia stata ritenuta dalla Corte d'appello di Potenza in ragione del «carattere del tutto esorbitante della forza intimidatoria impiegata rispetto alla natura ed all'entità del tutto modesta della pretesa avanzata», e, quindi, in ragione della gravità della minaccia anziché in relazione all'elemento psicologico, come statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione Filardo (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02).

Di conseguenza, la sentenza impugnata difetta di un'adeguata motivazione in ordine all'atteggiamento psicologico avuto dall'imputato nel formulare la richiesta di denaro, in particolare, alla circostanza se egli avesse agito per ottenere una somma che reputava propria, in quanto la convivente ne era la depositaria, tenuto conto che la convivente (omissis) in sede di esame dibattimentale, aveva dichiarato che l'imputato le consegnava i propri introiti.

2.2. Con il secondo motivo, relativo al capo della sentenza concernente il reato di lesione personale, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 582 e 585 cod. pen., «in relazione all'art. 576 n. 5)» dello stesso codice.

Il ricorrente rappresenta, da un lato come, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Potenza, una chiave, cioè un oggetto comune, non possa essere ritenuta un'arma impropria per il solo fatto di essere stata utilizzata come corpo contundente e tagliente in un contesto aggressivo, dall'altro lato, il carattere anapodittico della motivazione della sentenza impugnata relativamente alla sussistenza dell'aggravante di avere commesso il fatto in occasione della commissione del reato di maltrattamenti in famiglia.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

#### 1. Il primo motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02, cit.) hanno ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. civ.) e di estorsione – questi, in effetti, i due termini del problema di qualificazione giuridica che viene qui in rilievo – si differenziano tra loro non in relazione al *quantum* di violenza esercitata o alla gravità della minaccia, ma in relazione all'elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarie regole probatorie). Ciò nel senso che, nel primo delitto, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo delitto, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.

La Corte d'appello di Potenza non ha rispettato tale principio.

Essa ha infatti operato la qualificazione del fatto come tentata estorsione in ragione del «carattere del tutto esorbitante della forza intimidatoria impiegata rispetto all'entità del tutto modesta della pretesa avanzata» e, quindi, in relazione non all'elemento psicologico del reato – come richiesto dalla sentenza delle Sezioni Unite Filardo – ma alla gravità (il «carattere del tutto esorbitante della forza intimidatoria impiegata») della minaccia posta in essere.

Di conseguenza – come evidenziato nel motivo di ricorso – la sentenza impugnata difetta di un'adeguata motivazione in ordine all'atteggiamento psicologico avuto dall'imputato nel formulare la richiesta di denaro, in particolare, alla circostanza se egli avesse agito per ottenere una somma che reputava propria, in quanto la convivente ne era la depositaria, tenuto conto che la convivente

(omissis), in sede di esame dibattimentale, aveva dichiarato che l'imputato le consegnava i propri introiti.

Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al reato di tentata estorsione di cui al capo A dell'imputazione, con rinvio alla più vicina Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio al riguardo.

2. Il secondo motivo è in parte inammissibile in parte infondato.

2.1. È inammissibile nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente alla sussistenza dell'aggravante di avere commesso il fatto in occasione del reato di maltrattamenti in famiglia di cui al capo A, atteso che, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura dello stesso, il (omissis) nulla aveva dedotto con riguardo alla suddetta aggravante, con le conseguenze che legittimamente la Corte di appello non ha motivato in ordine alla sussistenza della stessa – già ritenuta dal Tribunale di Potenza – e che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, inammissibile.

2.2. Il motivo è invece infondato nella parte in cui lamenta che la Corte d'appello di Potenza abbia ritenuto il reato di lesione personale aggravato dall'uso di un'arma, non potendosi ritenere asseritamente tale la chiave utilizzata dall'imputato per cagionare la lesione.

A tale proposito, il Collegio ritiene di condividere il principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto a offendere, di cui all'art. 585, secondo comma, n. 2), cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa; con la conseguenza che anche un pezzo di legno, se usato in un contesto aggressivo (nella specie, scagliato contro la persona offesa), costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante *de quo*, da ciò derivando la procedibilità d'ufficio del reato (Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, R., Rv. 267713-01).

Da ciò consegue che anche l'oggetto di uso comune costituito da una chiave, in quanto utilizzato, come nella specie, in un contesto aggressivo – in particolare, per sferrare un fendente ad alcuno – costituisce un'arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, primo e secondo comma, n. 2), cod. pen., con la conseguente procedibilità d'ufficio del reato di lesione personale, ai sensi del secondo comma dell'art. 582 dello stesso codice.

5. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo C), con rinvio per un nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Salerno, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., il rigetto del ricorso relativo alla parte della sentenza impugnata concernente il reato di cui al capo D) comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in tale parte.


**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo C) con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo D).

Così deciso il 01/06/2022.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Nicastro



Il Presidente

Luciano Imperiali



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 27 LUG, 2022



Il Cancelliere  
**CANCELLIERE**  
Claudia Pianelli

